



*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: Iva al 21% dal 17 settembre**

*Gentile cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il 17 settembre **entra in vigore l'aumento di un punto dal 20% al 21% dell'aliquota Iva.***

*Vediamo quindi come avviene l'applicazione dell'aliquota per le operazioni effettuate a cavallo del 17 settembre.*

### **Aumento dell'aliquota Iva**

L'aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21% interessa le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011. Pertanto la **nuova aliquota scatta sabato 17 settembre**, visto che la legge di conversione n. 148/2011 viene pubblicata in G.U. oggi, 16 settembre.

### **Decorrenza dell'aliquota Iva al 21%**

Circa la decorrenza della nuova aliquota si ricorda che rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto:

- per le cessioni di beni, quindi, in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- ✓ le cessioni di beni **mobili** si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;
- ✓ le cessioni di beni **immobili** si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).

Se però gli **effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo** rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili);

- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'**atto del pagamento** (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

## **Cambiamento di aliquote per operazioni non ancora concluse**

---

Per le operazioni non ancora concluse, si deve tenere conto delle seguenti regole generali:

1. per pagamento di acconti: sugli acconti si applica l'aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
2. fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato si applica l'aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
3. consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
4. nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.

Alla luce di quanto sopraesposto la **nuova aliquota del 21%** si applica alle:

- ✓ cessioni di beni mobili consegnati dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- ✓ cessioni di immobili stipulate dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- ✓ prestazioni di servizi pagate dal 17 settembre, se non già fatturate precedentemente.

Al contrario **l'aliquota al 20%** si applica alle:

- ✓ cessioni di beni mobili consegnati prima del 17 settembre, anche se fatturate dopo;
- ✓ prestazioni di servizi fatturate prima del 17 settembre, anche se pagate dopo;
- ✓ note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 17 settembre.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016